

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1260)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAZZEI, PINTO, SPADOLINI e VENANZETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1973

Modifiche al Codice di procedura penale in materia di sequestro di opere teatrali, cinematografiche, libri, giornali e di qualunque altra opera d'arte

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto l'articolo 529 del codice penale nel fissare la nozione di atti o oggetti osceni, precisa, al secondo comma, che non si considera oscena l'opera d'arte o di scienza (salvo, comunque, a procurarla, per caso diverso dallo studio, a persona minore degli anni diciotto). È evidente che l'accertamento dei requisiti artistici (o scientifici) di un'opera è un apprezzamento non legato al riscontro di elementi obiettivi e come tale variabile a secondo della cultura, sensibilità e predisposizione dei soggetti che sono chiamati ad effettuare tale valutazione. Peraltro, l'accertamento, nel nostro ordinamento giuridico, è demandato (integrando, ai sensi degli articoli 527 e 528 del codice penale, gli atti e oggetti osceni ipotesi di reato) all'autorità giudiziaria, che, pertanto, è chiamata a valutare la sussistenza o meno dei requisiti artistici o scientifici ai fini della dirimente di cui al secondo comma dell'articolo 529 del codice penale.

Finchè tale accertamento concreto non si conclude (e, purtroppo, i tempi necessari sono per esperienza lunghissimi) il conflitto potenziale fra la tutela del bene rappresen-

tato dal pudore e la tutela, costituzionalmente garantita, della libera manifestazione del pensiero (art. 21 della Costituzione) e della libertà dell'arte e della scienza (art. 33 della Costituzione) va regolato, evidentemente, nel senso più corretto costituzionalmente.

Recenti decisioni giurisprudenziali, rinviando alla sentenza definitiva di proscioglimento il dissequestro di opere accusate di oscenità, hanno giustamente allarmato l'opinione pubblica e il mondo della cultura sì che appare urgente un intervento legislativo nella materia. A parte la censurabilità delle decisioni sotto un profilo meramente tecnico-giuridico, che in questa sede ha una scarsa rilevanza, il legislatore non può non essere preoccupato dell'offesa che, indirettamente, beni costituzionalmente garantiti, risentano dell'attuazione di tale indirizzo giurisprudenziale.

In ordine al ricordato indirizzo giurisprudenziale va aggiunta la considerazione che l'opera d'arte teatrale o cinematografica, o che comunque rappresenti una libera espressione del pensiero, non può mai costituire una delle cose di cui al numero 2) dell'ar-

articolo 240 del codice penale, sì che debba, in ogni caso, ordinarsene la confisca. Da ciò consegue non solo la insostenibilità della tesi che ritiene opportuno il mantenimento del sequestro per l'attuazione della misura di sicurezza (che, al più, può derivare dal definitivo accertamento delle responsabilità) ma, più grave, la violazione della disposizione di cui all'articolo 27 della Costituzione.

Pertanto, sembra ai proponenti che, partendo dalla corretta interpretazione del sequestro penale come misura cautelare prevista ai fini processuali e della confisca quale misura di sicurezza da applicarsi solo come conseguenza del definitivo accertamento della responsabilità penale (solo in quanto è affermata la colpevolezza dell'autore l'opera può essere confiscata) il potenziale conflitto fra la tutela dei ricordati beni può essere risolto nel senso più aderente alla Costituzione.

Che nel tempo intermedio, necessario all'accertamento giudiziario della sussistenza

del reato di atti o pubblicazioni e spettacoli osceni, la tutela riguardi la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà dell'arte e della scienza, sembra giustificato non solo dalla considerazione, decisiva, della maggiore rilevanza di tali fondamentali libertà, quanto anche al rilievo che in realtà, nella ipotesi più comune dell'opera teatrale o cinematografica, è assai difficile che sussista l'offesa al pudore di chi vuole vedere quel certo spettacolo e si reca, a pagamento, in luogo chiuso.

Con l'articolo unico che si ha l'onore di sottoporre all'approvazione degli onorevoli senatori, si disciplinano le modalità del sequestro delle opere d'arte o comunque libere espressioni del pensiero consentendone, nella tutela delle esigenze processuale, la libera circolazione fino all'accertamento definitivo della eventuale responsabilità penale dell'autore. A tale definitivo accertamento è esplicitamente rinviata l'applicazione della misura di sicurezza.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Dopo l'articolo 343 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« Art. 343-bis. - (*Sequestro di opere d'arte, libri, giornali.* — Il sequestro di opere teatrali, cinematografiche, libri, giornali e di qualunque opera d'arte o espressione del pensiero si esegue se l'opera è riprodotta in più esemplari, su uno o più esemplari secondo le necessità processuali da indicare nel decreto motivato di cui all'articolo 337; in caso che l'opera sia in unico esemplare, facendo estrarre copia dell'opera ai sensi dell'articolo 343.

La confisca delle cose di cui al presente articolo può essere ordinata solo dopo la sentenza di condanna definitiva ».